

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1961 (V. Stampato n. 2640)

d'iniziativa del deputato BARBI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 ottobre 1961*

Modifiche alla legge 22 luglio 1939, n. 1450 ed alla legge 6 giugno 1952, n. 678, ed aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia (E.V.I.)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificato dalla legge 6 giugno 1952, n. 678, è sostituito dal seguente:

« È istituito, con sede in Ischia, un Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia.

Tale Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed avrà la durata non superiore ad anni venti dalla pubblicazione della presente legge.

Ad esso spetta di provvedere:

1°) alla valorizzazione delle risorse naturali ed al miglioramento della attrezzatura ricettiva dell'Isola promovendo, al riguardo,

ogni opportuna iniziativa e concorrendo, ove necessario, nella esecuzione delle opere relative;

2°) allo sfruttamento delle risorse idriche locali ed alla distribuzione di acqua potabile, anche attraverso la costruzione e la gestione di reti di distribuzione idriche interne ai comuni, nonchè alla costruzione ed alla manutenzione delle fognature, sempre quando i comuni ne riconoscano la necessità e la convenienza;

3°) all'impianto ed all'esercizio di altri servizi pubblici o di pubblica utilità che i comuni dell'isola d'Ischia intendano dargli in concessione;

4°) all'apprestamento dei piani regolatori dei comuni, in collaborazione con gli uffici tecnici dei comuni stessi, nonchè alla sistemazione, costruzione e manutenzione di strade;

5°) alle opere e, in genere, a tutti gli affari che, in virtù della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sono di competenza delle Aziende autonome delle stazioni di soggiorno di cura e di turismo;

6°) l'Ente può altresì promuovere ogni iniziativa che attenga alle materie suddette e concorrere nella esecuzione delle opere relative, salvo i poteri spettanti alle Amministrazioni comunali.

L'Ente può istituire uffici in altri comuni dell'isola di Ischia e nella città di Napoli ».

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificato dalla legge 6 giugno 1952, n. 678, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Ente: il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

1°) dal Presidente della Giunta provinciale di Napoli e dai sei sindaci dei comuni dell'isola d'Ischia;

2°) dal rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli;

3°) dal medico provinciale di Napoli;

4°) da tre esperti in materia turistica e da due datori di lavoro e da due lavoratori in rappresentanza delle industrie alberghiere e idro-termali dell'isola.

I membri del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro del turismo, durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente ed un vicepresidente, i quali insieme a tutti i sindaci dei comuni dell'isola di Ischia, costituiscono la Giunta esecutiva ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificato dalla legge 6 giugno 1952, n. 678, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione da parte dell'Autorità competente, dei progetti delle opere da eseguirsi dall'Ente, per il conseguimento dei suoi fini, equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Le opere stesse sono considerate, a tutti gli effetti, indifferibili ed urgenti ».

Art. 4.

L'articolo 11 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificato dalla legge 6 giugno 1952, n. 678, è modificato come segue:

« All'atto della cessazione dell'Ente con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro del tesoro e quello dell'interno, sarà provveduto alla ripartizione del patrimonio dell'Ente tra i comuni dell'isola d'Ischia in proporzione al numero degli abitanti di ciascun comune ».

Art. 5.

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia di cui all'articolo 3 della legge 6 giugno 1952, n. 678, è portato, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61, da lire 10 milioni a lire 25 milioni annui.

Art. 6.

Al maggior onere derivante dalla presente legge si farà fronte con quota parte delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.